**Bur n. 165 del 23/11/2026**

(Codice interno: 597150)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1384 del 17 novembre 2026

**Assegnazione di risorse a favore di Comuni e Unioni di Comuni per interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Fabbisogno regionale al 1° marzo 2025. Legge n. 13/1989.**

*[Sanità e servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si destinano ai Comuni e Unioni di Comuni del Veneto le risorse per soddisfare il fabbisogno al 1° marzo 2025 per interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla Legge 9 gennaio 1989, n. 13. |

L'Assessore Paola Roma riferisce quanto segue.

L'articolo 10 della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 recante "*Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*" ha istituito il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, costruiti o interamente ristrutturati prima dell'11 agosto 1989.

Il Fondo speciale è annualmente ripartito tra le Regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del fabbisogno da esse indicato. Le Regioni ripartiscono le risorse ricevute tra i Comuni e le Unioni dei Comuni che hanno presentato richiesta.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 13/1989, la Regione del Veneto annualmente richiede ai Comuni di comunicare il fabbisogno derivante dalle richieste di contributo presentate da cittadini aggiornato al 1° marzo di ciascun anno.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, n. 67 sono state assegnate alle Regioni risorse per un importo complessivo di 180 milioni di euro così distribuiti: 20 milioni di euro per l'anno 2017, 60 milioni di euro per l'anno 2018, 40 milioni di euro per l'anno 2019, 60 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2032.

Dal 2017 al 2022 sono state assegnate alla Regione del Veneto, con Decreti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell'Economia e delle finanze, per il successivo trasferimento ai Comuni e quindi ai cittadini del Veneto, le risorse finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della Legge n. 13/1989, per un importo complessivo di euro 17.837.268,69.

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota acquisita a prot. regionale n. 529278 del 15/11/2023 ha comunicato alle Regioni che le economie di spesa realizzate sulle risorse assegnate alle Regioni di cui al Decreto interministeriale n. 151 del 20 giugno 2023 possono essere impiegate per soddisfare i fabbisogni riferiti ad annualità successive.

Con nota prot. n. 209279 del 24 aprile 2025 la Regione del Veneto ha comunicato, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 13/1989, al competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il fabbisogno complessivo dei Comuni e Unioni dei Comuni al 1° marzo 2025 per un importo complessivo di euro 1.493.287,66 e l'intenzione di far ricorso all'utilizzo delle economie di spesa derivanti da precedenti trasferimenti statali.

Successivamente, in sede di rilevazione del fabbisogno per l'anno 2026 comunicato dai Comuni e Unioni di Comuni, si è proceduto ad aggiornare il fabbisogno complessivo al 1° marzo 2025 che, a seguito della perdita dell'efficacia di alcune istanze presentate agli Enti citati da parte dei cittadini, è stato rideterminato nell'importo pari a euro 1.177.926,62.

Tale importo sarà ripartito a favore dei Comuni e Unioni di Comuni che hanno richiesto il beneficio per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, sulla base del fabbisogno comunicato e aggiornato al 1° marzo 2025.

Nella seduta del 7 luglio 2026 la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha espresso intesa favorevole sullo schema di Decreto Ministeriale recante il riparto del Fondo speciale per l'anno 2026 (rep. Atti n. 102/CSR), attualmente al vaglio della Corte dei Conti.

Per quanto sopra riportato si determina in euro 1.177.926,62 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore dei Comuni e Unioni di Comuni che hanno richiesto il beneficio per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Persone con disabilità e progettualità a supporto, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 103721 denominato "Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche - Contributi agli investimenti (D.M. 27/02/2018, n.67)", del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026.

Il Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo citato, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.

La spesa di euro 1.177.926,62 trova copertura dalla reiscrizione della quota del risultato di amministrazione accantonato e vincolato risultante dall'ultimo consuntivo approvato ed iscritto con la variazione di Bilancio 2026-2028 di cui alla DGR n. 895 del 25 agosto 2026 (BIL 021). Detto importo risulta accertato per euro 884.945,72 al n. 5601/2021 con nota 38439 del 27 gennaio 2022 e per euro 292.980,90 al n. 3746/2023 con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Non Autosufficienza n. 41 del 21 settembre 2023.

I Comuni beneficiari dei contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui alla Legge n. 13/1989 provvederanno a liquidare il contributo agli aventi diritto sulla base della normativa e dei pareri del competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Direttore della U.O. Persone con Disabilità e Progettualità a supporto è incaricato dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Circolare del 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. del Ministero dei Lavori Pubblici;

VISTO il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato prot. 12555 del 10 settembre 2015;

VISTO il Decreto interministeriale n. 151/2023 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia a delle finanze;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Non Autosufficienza n. 41 del 21 settembre 2023;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

VISTE la L.R. n. 39/2001, la L.R. n. 54/2012 e s.m.i, la L R. n. 2/2026, la L.R. n. 3/2026 e la L.R. n. 4/2026;

VISTA la DGR n. 219/2026;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del fabbisogno aggiornato al 1° marzo 2025 comunicato dai Comuni e Unioni di Comuni derivante dalle richieste di contributo presentate da cittadini, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 13/1989, per interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, quantificato in euro 1.177.926,62;
3. di determinare in euro 1.177.926,62 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore dei Comuni e Unioni di Comuni che hanno richiesto il beneficio per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Persone con Disabilità e Progettualità a supporto, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 103721 denominato "Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche - Contributi agli investimenti (D.M. 27/02/2018, n.67)", del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;
4. di dare atto che il Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al punto precedente, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di stabilire che i Comuni e le Unioni di Comuni provvedano alla successiva liquidazione del contributo agli aventi diritto sulla base della normativa e dei pareri del competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
6. di incaricare il Direttore della U.O. Persone con Disabilità e Progettualità a supporto dell'esecuzione del presente atto, compresa l'adozione degli atti di impegno per l'assegnazione ai Comuni e Unioni di Comuni delle risorse di cui al punto 3;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario di cui al capo III del D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 giorni;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.